



COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 – 2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

PREMESSA

Il Collegio ha ricevuto le linee programmatiche di mandato il giorno 04.11.2019 corredate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 120 assunta in pari data e in corso di pubblicazione, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Cagliari per gli anni 2020-2021-2022;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. 267/2000 indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174 indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "*il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione*". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente e le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni

fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Al punto 8.2, invece si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere; inoltre, sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, sia in termini di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) nel suddetto punto 8.2, come modificato dai D.M. 19/05/2018 e 29/08/2018, è precisato che *"Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella Nota di aggiornamento al DUP. I documenti per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP"*;

e) se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, lo stesso e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente e in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'Organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione a esse coerente. Nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Visto, infine, il documento n. 3 "Controllo sugli atti di Programmazione e sul bilancio di Previsione" approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che disciplina, tra l'altro, i termini e le modalità del rilascio del parere da parte dell'organo di revisione sulla proposta sottoposta alla discussione dell'organo consiliare e sulla Nota di aggiornamento DUP.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale il giorno 04.11.2019;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica, con l'indicazione degli indirizzi generali per il "Gruppo Comune" e degli obiettivi generali, inclusi gli indirizzi sulla gestione del personale, degli organismi partecipati;
- d) la presenza, nella Sezione Operativa – Parte II, dei programmi di settore per i quali la legge non individua specifici termini per l'adozione e che, pertanto, devono essere approvati unitamente al DUP e, in particolare:

- **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) l'indicazione nel documento della precisa scelta di rinviare l'inserimento dei Programmi di settore, per i quali la normativa vigente prevede termini di adozione successivi alla data di presentazione del DUP, nella Nota di aggiornamento al DUP, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Principio contabile 4/1 – punto 8.2. e, in particolare:

- Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione;

- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

- Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2020-2022.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

- a) che, non essendovi ancora lo schema di bilancio di previsione 2020/2022, non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà dunque fornito sulla Nota di aggiornamento del DUP, da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto "Verifiche e riscontri".

Cagliari li, 08.11.2019

L'Organo di revisione

Dott.ssa Silvia Scardaccio Presidente

Dott. Andrea Boi Componente

Dott.ssa Donatella Rotilio Componente

